






ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 286 del 20/10/2021

Oggetto: Accordo quadro per la collaborazione scientifica tra l'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) l'Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).	
Struttura Proponente	
S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
Responsabile del procedimento	Manola Turci 
Estensore	Saverio Melani 
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 04/10/2021

Pubblicato a norma di Legge il 20 OTT. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 20 OTT. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) è ente di consulenza della Regione Toscana che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica della qualità dei servizi sanitari;
- l'ARS, nell'ambito dell'organizzazione individuata dalla L.R. 40/2005 e ss.mm., ha istituito gli Osservatori di Epidemiologia per la Qualità e l'Equità che svolgono la propria attività avendo come scenario operativo l'intera Regione Toscana e, sotto certi aspetti, anche quello nazionale e internazionale, ed in tale ottica fanno necessariamente riferimento anche alle iniziative di ricerca delle Università, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere-Universitarie e degli enti di ricerca toscani in tale ambito;
- ISPRO è ente del Servizio Sanitario Regionale, che da oltre 40 anni opera nell'ambito della prevenzione oncologica e la cura del cancro;
- la finalità di ISPRO consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;
- ISPRO svolge, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativamente agli aspetti sugli stili di vita, sulle esposizioni ambientali e occupazionali e agli aspetti socio-economici collegati, alla promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico;
- ISPRO ed ARS hanno interesse a collaborare su temi di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari con particolare riferimento allo sviluppo di modelli e metodologie per l'ottimizzazione dei processi in Sanità.
- ARS e ISPRO sono interessate a collaborare in:
 - calcolo di indicatori, stime di prevalenza e dati di attività per l'organizzazione dei servizi oncologici e delle cure di fine vita;
 - attività di audit e monitoraggio di PDTA oncologici;
 - partecipazione a tavoli di follow-up;
 - studi di farmaco utilizzazione;

Considerato che:

- ISPRO ed ARS hanno già sottoscritto, in data 13 settembre 2018, apposita convenzione per collaborare sui temi di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, approvata con Deliberazione DG ISPRO n. 185/2018.
- L'art. 10 della convenzione sopracitata, scaduta in data 12 settembre 2021, prevedeva il rinnovo del suddetto accordo tramite scambio formale di corrispondenza;

Dato atto che: ISPRO ha manifestato la volontà di rinnovare la convenzione in questione, con lettera protocollata 3650 del 14/09/2021 (agli atti).

Preso atto che:

- ARS ha proposto un nuovo testo convenzionale ,tramite mail, in data 14/09/2021.
- Le parti a seguito di trattativa intercorsa hanno raggiunto un' intesa formale sul testo di convenzione di cui all'allegato di lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Rilevata la volontà di entrambe le parti a procedere con la sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale per collaborare sui temi dell'epidemiologia e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di modelli e metodologie per l'ottimizzazione dei processi in Sanità;

Precisato che:

- il referente amministrativo ISPRO è il Direttore Sanitario, Dr. Riccardo Poli (direzione.sanitaria@ispro.toscana.it)
- il referente amministrativo ARS è la Dr.ssa Lucia Turco , Direttrice ARS (segreteria@ars.toscana.it)

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;


DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione tra ISPRO e l' Agenzia Regionale di Sanità, di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che dalla stipula della presente Convenzione non vi sono alcuni oneri per ISPRO.
3. di dare atto che la vigenza del rapporto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)


IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- Direzione aziendale
- S.C. Attività Tecnico-Amministrative
- S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
- Tutte le strutture

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Accordo quadro per la collaborazione scientifica
tra ARS e ISPRO n. pagine 5

**ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
L'AGENZIA REGIONALE DI SANITA'
E
L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA**

L'Agenzia Regionale di Sanità, di seguito denominata ARS, con sede in Via Pietro Dazzi 1 – 50141 Firenze, codice fiscale 04992010480, nella persona della Direttrice Lucia Turco, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata;

e

L' Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete oncologica di seguito denominato "ISPRO", con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, C.F. 94158910482 - P. IVA 05872050488 nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

di seguito congiuntamente indicate "parti" o singolarmente "parte",

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) è ente di consulenza della Regione Toscana che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica della qualità dei servizi sanitari;
- l'ARS, nell'ambito dell'organizzazione individuata dalla L.R. 40/2005 e ss.mm., ha istituito gli Osservatori di Epidemiologia e per la Qualità e l'Equità che svolgono la propria attività avendo come scenario operativo l'intera regione Toscana e, sotto certi aspetti, anche quello nazionale e internazionale, ed in tale ottica fanno necessariamente riferimento anche alle iniziative di ricerca delle Università, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere-Universitarie e degli enti di ricerca toscani in tale ambito;
- ISPRO è ente del Servizio Sanitario Regionale, che da oltre 40 anni opera nell'ambito della prevenzione oncologica e la cura del cancro;
- la finalità di ISPRO consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;
- ISPRO svolge, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico;
- ISPRO ed ARS hanno già sottoscritto, in data 13 settembre 2018, apposita convenzione per collaborare sui temi di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, approvata con Deliberazione DG ISPRO n. 185/2018 e che la stessa è scaduta il 12 settembre 2021;

- ARS ed ISPRO hanno interesse a procedere con la sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale per collaborare sui temi dell'epidemiologia e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di modelli e metodologie per l'ottimizzazione dei processi in Sanità;

- ISPRO ed ARS hanno entrambi interesse a definire un rapporto stabile di collaborazione nelle materie sopra descritte di propria competenza e di reciproco interesse attraverso un accordo quadro da cui potranno discendere specifici accordi attuativi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART.1
PREMESSA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART. 2
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Oggetto del presente accordo è lo sviluppo della collaborazione tra le parti sui temi dell'epidemiologia e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di modelli e metodologie per l'ottimizzazione dei processi in Sanità.

2. Nello specifico ARS ed ISPRO sono interessate a collaborare nella realizzazione delle seguenti attività:

- ◆ calcolo di indicatori, stime di prevalenza e dati di attività per l'organizzazione dei servizi oncologici e delle cure di fine vita;
- ◆ attività di audit e monitoraggio di PDTA oncologici;
- ◆ partecipazione a tavoli di follow-up oncologico e collaborazione in tema di stime di prevalenza e dati di attività per l'organizzazione dei servizi oncologici;
- ◆ studi di farmaco utilizzazione.

**ART. 3
MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE**

1. La collaborazione tra ISPRO ed ARS si espletterà tramite la stipula di successivi e specifici accordi attuativi, ove saranno indicate le modalità operative, per la realizzazione delle attività di volta in volta concordate, e che dovranno essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta.

**ART 4
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'esecuzione del presente atto può comportare che le parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni etc. (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

2. Le parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente atto le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

3. Le parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente atto, senza il preventivo consenso scritto della parte titolare delle informazioni stesse;
 - conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente atto. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna parte, gli obblighi riservatezza previsti nel presente contratto.
 - astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente atto.
4. Su richiesta di una parte, l'altra parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
 5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
 6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente atto per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.

ART 5 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. I contitolari del trattamento dei dati sono l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, con sede in Firenze, Via Pietro Dazzi 1 e ISPRO con sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, nelle persone dei loro rappresentanti legali pro tempore.

Resta inteso che nei singoli protocolli attuativi del presente Accordo Quadro, le parti disciplineranno di volta in volta ruoli e responsabilità derivanti dall'eventuale trattamento dei dati, assicurando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano di titolarità e proprietà della parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente atto, rimarranno di esclusiva proprietà della parte che li ha generati (Sideground).

ART.7 COPERTURA ASSICURATIVA E SICUREZZA

1. Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, in qualsivoglia sede, nonché garantisce la copertura per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale che si troverà ad operare nell'ambito del presente atto, secondo proprie modalità interne.
2. Nel caso in cui i lavoratori di una parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc).

3. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia.

ART. 8 USO DEI LOGHI

1. Ciascuna delle parti non può fare uso del logo o della denominazione dell'altra parte se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra parte.

ART. 9 PROPRIETÀ' DEI RISULTATI E DELLE PUBBLICAZIONI

1. I risultati delle attività di ricerca, svolte in collaborazione nell'ambito del presente accordo, sono di proprietà comune delle parti.
2. Ciascuna parte potrà pubblicare i risultati delle attività, previo accordo con l'altra parte. Ciascuna parte avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
3. In caso di eventuali pubblicazioni, la parte interessata ha l'obbligo di citare che i risultati sono scaturiti dalla collaborazione fra i due enti contraenti.

ART. 10 DURATA

1. Il presente accordo ha validità di cinque anni a decorrere dall'apposizione dell'ultima firma in formato digitale e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni, tramite corrispondenza formale tra le parti.
2. Il presente accordo non rappresenta ostacolo o impedimento allo svolgimento di autonome attività e/o accordi che sia l'ARS sia l'ISPRO dovessero intraprendere con altri soggetti.

ART. 11 RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il presente accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna parte, per cause documentate previste dall'ordinamento giuridico.
2. Ciascuna parte si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente accordo dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC (per ISPRO: ispro@postacert.toscana.it; per ARS: ars@postacert.toscana.it).

ART. 12 REFERENTI CONVENZIONE

Per ISPRO: Dr. Riccardo Poli,
Direttore Sanitario ISPRO (direzione.sanitaria@ispro.toscana.it)
Per ARS: Dr.ssa Lucia Turco
Direttrice ARS (segreteria@ars.toscana.it)

ART. 13 FORO COMPETENTE

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle

controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro tre mesi dall'inizio del tentativo di risoluzione stragiudiziale come specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Firenze.

ART.14 SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.
2. Viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 1 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
3. Le spese relative all'imposta di bollo sono ripartite in misura uguale tra le parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione per l'ISPRO del provvedimento Agenzia delle Entrate Firenze 3 - Prot. 51765 del 07/11/2008, e per l'ARS tramite apposizione di contrassegno telematico sul contenuto cartaceo trattenuto, in originale, presso quest'ultima e a disposizione degli organi di controllo.

p. Istituto per lo Studio,
la Prevenzione e
la Rete Oncologica
Il Direttore Generale
*Gianni Amunni**

p. Azienda Regionale di Sanità

Il Direttore
*Lucia Turco**

** firmato digitalmente*